



## COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 13**

**Del 11/09/2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2013,  
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015, DEL  
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E DELL'ELENCO TRIENNALE OO.PP.  
2013/2015**

L'anno **duemilatredici** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta.

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	NO
LOBINA RINA	CONSIGLIERE	SI
MELIS PAOLA MARIA	CONSIGLIERE	SI
MONTENERO GIOVANNA	CONSIGLIERE	SI
MURA BRUNO	CONSIGLIERE	SI
PES GIOVANNI LUIGI	CONSIGLIERE	NO
PUDDU FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI

Consiglieri Presenti N. 9  
Consiglieri Assenti N. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 5.03.2012, esecutiva, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014.”;

**Vista** la seguente proposta di delibera dell’Ufficio;

**Sentito** l’intervento introduttivo del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;

**Premesso** che con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, pubblicato sul S.O. n.162 della G.U. n.227 del 28 settembre 2000, è stato approvato il nuovo Ordinamento contabile degli Enti Locali, lasciando comunque invariati: i principi, la struttura e le caratteristiche, i componenti documentali degli atti di programmazione, i principali allegati, aggiungendo ad essi la programmazione dei lavori pubblici;

**Preso atto** del disposto dell’art.151, primo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

**Premesso:**

- Che l’art. 162 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
- Che gli artt. 170, 171 e 172 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che fanno parte integrante del bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- Che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale, predisposti dall’organo esecutivo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, come previsto dal 1° comma dell’art.174 del D.Lgs .n.267/2000;

**Considerato** che gli Enti Locali devono redigere i documenti di Bilancio consentendone la lettura per programmi, servizi ed interventi;

**Dato atto** che ai sensi del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 contenente le nuove disposizioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, il termine previsto per l’approvazione del Bilancio annuale da parte del Consiglio Comunale è fissato al 31/12 di ogni anno;

**Visto** l’art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**Dato atto** che con l'art. 8 del D.L. 102/2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 *quater*, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013 ;

**Considerato** che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-*quater* ha altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**Vista** la Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria dello Stato), ed in particolare l'art.27 comma 8 il quale modificando l'art.16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 recita che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

**Visto** il Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 (*convertito con Legge 24 Luglio 2008 n. 126 – G.U. n. 174 del 26 luglio 2008*) “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” ed in particolare l'articolo 1 comma 7 che prevede: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.....”;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 4 del 13.02.2004, esecutiva, e, in particolare, il Titolo II che disciplina sulla procedura per la formazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati;

**Considerato** che, in base alle suddette disposizioni normative e regolamentari, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono stati predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei conti;

**Rilevato** che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che nella redazione del bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;

**Visto** lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, di Bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 redatti dall’ufficio del Servizio Finanziario in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, secondo le direttive del Sindaco e dell’organo esecutivo ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26.08.2013;

**Rilevato** che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto – del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, che non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata;

**Accertato** che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Considerato** che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

- per quanto concerne le entrate correnti, si è tenuto conto di quelle accertate con l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, a cui sono state apportate le necessarie variazioni e le previsioni di aumento derivanti dalle sopra citate deliberazioni;
- con l'entrate in vigore del decreto legislativo 14.03.2011 n.23 sul Federalismo Fiscale Municipale, i trasferimenti statali sono stati quasi totalmente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla Risorsa relativa al Fondo di solidarietà comunale;
- sono spariti: il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo, il contributo IVA servizi commerciali e numerosi altri fondi. Rimangono, in quanto non fiscalizzati, i seguenti trasferimenti i cui stanziamenti sono stati confermati:
  - ex contributo per sviluppo investimenti pari a € 8730,30, nell'importo dell'assestato 2012 in quanto non ci sono mutui il cui ammortamento scade al 31.12.2012 assistiti da contributo erariale;
  - contributo erariale TARSU per le scuole statali nell'importo comunicato dal MIUR per l'anno 2012.
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive integrazioni e modificazioni, dando atto che viene rispettato, nel triennio, il limite imposto dalla normativa vigente al fine della contrazione di nuovi mutui;
- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il migliore livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia, in relazione alle entrate disponibili;
- per quanto attiene la spesa del personale, la stessa è stata prevista considerando i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa al riguardo;
- per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari disponibili (contributo dello Stato e Regione e Fondo Unico Regione Sardegna), e sono state stabilite in conformità al programma triennale che con la presente deliberazione viene approvato;

**Richiamato** l'art. 58 della Legge n.133/2008 "Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali" il quale ribadisce la necessità per le Regioni, Comuni e altri enti locali di procedere ad un percorso di valorizzazione e razionalizzazione dei propri patrimoni, redigendo apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare con delibera dell'organo di governo e da allegarsi al bilancio di previsione a partire dall'anno 2009;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983, come modificato dal decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

**Visto** il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/83 il quale, all'art. 6 stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

**Visto** l'art. 243 c. 2 lettera a) D. Lgs 267/2000 che dispone, ai soli fini del controllo per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

**Rilevato** che non esistono servizi presenti nel territorio, riconducibili per assimilazioni alle categorie espressamente individuate dal decreto del Ministero dell'Interno sopra citato;

**Vista** la normativa in tema di incarichi per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti ed in particolare l'art. 46 della L. 06/08/2008, n. 133 (e successive modifiche ed integrazioni), il quale prevede:

- a. al comma 2, che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b. al comma 3, che nel bilancio preventivo degli enti locali sia fissato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione;

**Visto** l'art. 6 c. 7,8,9,12,13,14,19, e 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), che prevede la riduzione delle spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione con riferimento percentuale alle spese sostenute nel 2009;

**Visto**, altresì, l'art. 6, comma 7 della L. 31/07/2010, n. 122, il quale prevede che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

**Visto** l'art. 6, c. 9 , del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 che prevede per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 196 del 31/12/2009, incluse le autorità indipendenti, il divieto di effettuare spese di sponsorizzazione;

**Visto** lo schema di programma triennale per le OO.PP di cui all'art.128 comma 11 del Decreto Lgs n° 163 del 12/04/2006 che ha abrogato la legge n° 109/94, si da atto che le opere inserite nel Bilancio di Previsione 2013 superiori ad € 100.00000, verranno attuate decorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse sul sito obbligatorio dei Lavori Pubblici;

**Visti** gli allegati al bilancio ed in particolare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune;

**Dato atto** che si è provveduto:

- a comunicare le deliberazioni di cui sopra ai capigruppo consiliari;

- ad effettuare il deposito presso l’Ufficio di Segreteria dei predetti schemi di atti del Bilancio di previsione 2013 e a darne, contestualmente, apposita comunicazione ai consiglieri comunali;
- a trasmettere al Revisore dei Conti, Dott.Maurizio Pisu, per il prescritto parere di competenza;

**Rilevato:**

- che per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste per il Bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui allo stato attuale si dispone;
- che per l'esercizio 2013 le novità di maggior rilievo introdotte dalla citata legge di stabilità 2013, consistono innanzitutto nella disposizione di cui all'art.1, co.380, in base alla quale dal 2013 tutto il gettito derivante dall'IMU rimarrà ai Comuni, fatta eccezione per quello derivante dagli immobili produttivi (categoria D), per i quali il gettito ad aliquota ordianria (0,76%) andrà allo Stato mentre la parte eccedente al Comune. I Comuni possono elevare sino allo 0,3% l'aliquota base su detti immobili introitando il gettito corrispondente;
- che è istituito un fondo di solidarietà per la perequazione orizzontale tra Comuni, alimentato con una quota del gettito IMU, da definire e che, contestualmente, viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio;
- che il criterio di riparto fra Comuni e Stato del gettito IMU è cambiato nel 2013 rispetto all'anno 2012, ed i Comuni avranno, a seconda dei casi, un aumento od una diminuzione di entrata; quelli che avranno un aumento di gettito dovranno riversare allo Stato nel nuovo fondo di solidarietà comunale (FSC), mentre quelli che avranno un minor gettito saranno compensati con quote del FSC, realizzandosi in tal modo la perequazione orizzontale fra i Comuni più poveri e quelli più ricchi in termini di IMU;
- che la normativa prevede che tali meccanismi di riparto ed alimentazione del FSC tengono conto non solo delle variazioni del gettito Imu, ma anche di altri fattori, quali i costi ed i fabbisogni standard, le dimensioni demografiche e l'estensione territoriale del Comune, il gettito dell'Imu ad aliquota base e la diversa incidenza delle risorse che confluivano nel soppresso fondo sperimentale di riequilibrio. Inoltre, si dovrà tenere in considerazione anche il “consuntivo IMU” 2012, ovvero della quantificazione definitiva del FSR 2012 in base all'effettivo gettito Imu realizzato;
- che i criteri di riparto ed alimentazione del FSC dovranno essere stabiliti con D.P.C.M. non ancora emanato;
- che la situazione normativa è quanto mai complicata e incerta, in quanto non si conoscono ancora la determinazione definitiva del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2012 ed i criteri di riparto del fondo strutturale comunale 2013, che è stato pertanto stimato dal servizio finanziario confrontando la comunicazione del FSR 2012, le riscossioni dell'IMU 2012, le disposizioni del D.L. n.95/2012 “spending review”, nonché il gettito presunto dell'IMU anno 2013;
- che poi, in forza dell'art.14 del D.L. n.201/2011 convertito nella L. n.214/2011 e poi modificato dalla L. n.228/2012, la TARSU applicata in questo Comune verrà sostituita con la TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed ai costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa comprende una quota fissa, che copre le componenti

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, ed una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR n.158/1999. A detta tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, che va direttamente allo Stato;

- che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono state approvate dal Consiglio Comunale, in misura tale da garantire la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.14 comma 8 e seguenti del D.L. n.201/2011;
- che per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si e' tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al decimo comma dell'art.4 del D.Lgs. 2 marzo 1989, n.65, convertito in legge 26 aprile 1989, n.155, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità;
- che non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi :18 aprile 1982, n.167; 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457;
- che con atto della Giunta Municipale n.34 del 26.08.2013 e' stato approvato lo schema annuale de Bilancio di Previsione 2013, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, corredata dalla idonea documentazione, come previsto dalla norma del 1° comma dell'art.174 del D.Lgs .n.267/2000;
- che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti piu' idonei per il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione delle stesse attivita';
- che anche per l'anno 2013 gli Enti al di sotto dei 1.000 abitanti vengono esclusi dai vincoli inerenti il rispetto del Patto di Stabilità', di cui all'art. 28 della Legge 448/98, cosi' come modificato dall'art.30 della Legge 488/99;
- che la spesa del personale si riferisce a n° 6 unità a tempo pieno e n° 1 unità a tempo parziale 35 ore settimanali, e che il rapporto tra le stesse e il totale complessivo delle spese correnti risulta essere inferiore al 50%;
- che per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma delle opere pubbliche approvato rispettando gli indirizzi degli amministratori dell'Ente sulla destinazione dei fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione per gli stessi investimenti;
- che per quanto concerne le indennità e gettoni di presenza agli amministratori troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Ministero dell'Interno n° 119/2000 ai sensi dell'art.82, comma 8 del Decreto Lgs. n°267/2000, nonché le disposizioni citate della Legge finanziaria 2006 - art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 2005, n° 266;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.3 del 23.01.2013 sono state confermate per il 2013 le misure delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e ai componenti della Giunta nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri Comunali precedentemente fissate con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.70 del 14.12.2009 nelle misure stabilite dal DM 119 del 4 aprile 2000, soggetto

all'adeguamento triennale degli importi in base alla media degli indici annuali Istat di variazione del costo della vita, così come previsto dall'art.82 del D.Lgs.n.267/2000, con contestuale riduzione del 10% prevista dall'applicazione dell'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005;

- il rispetto dei limiti di utilizzo dei proventi dei permessi di costruire (art. 1 del D.L. 29/12/2010, n. 225, e all'art. 2 comma 8 della L. 24/12/2007, n. 244 ) – identificata al titolo IV – la quale somma è stata utilizzata soltanto per il finanziamento di spese di investimento nell'anno 2013 e seguenti;
- che i proventi derivanti dalle sanzioni C.d.S. (art. 208 Dlgs 285 del 30.04.1992, modificato per ultimo dall'art. 40 della legge 29.10.2010 n. 120) saranno interamente utilizzati al potenziamento e miglioramento dello stesso servizio;
- che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 è stato regolarmente approvato con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2013 e che dalla tabella allo stesso allegata risulta che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.30.12.1992, n.504;

**Dato atto**, inoltre, che:

- a) Il Comune non eroga servizi a domanda individuale pertanto non e' stato definito il livello di copertura dei costi e delle relative tariffe;
- b) Il servizio acquedotto è gestito da Abbanoa SpA;
- c) Restano confermate le tariffe per l'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- d) Le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative disposizioni di legge;

**Dato atto** che nella stesura del bilancio di previsione si è tenuto conto:

- dei tagli di spesa previsti nel sopraindicato D.L.n.78/2010, con esclusione della diminuzione delle indennità degli amministratori in relazione alla quale si resta in attesa dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di attuazione;
- delle ulteriori limitazioni introdotte dall'art.1, co.141, 142-143 e 146 della L. n.228/2012, relativamente all'acquisto di mobili ed arredi, acquisto e leasing di autovetture e al conferimento di incarichi di consulenza informatica;
- delle limitazioni sulla spesa di personale e sulle nuove assunzioni previste dall'art.9, co.1, del D.L. n.78/2010, art.1, co.557 e seguenti, della L. n.296/2006, art.76 del D.L. n.112/2008 e art.9, co.28, D.L. n.78/2010;
- della determinazione delle aliquote della IMU,
- della conferma dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle proposte inerenti le tariffe relative alla TARES approvate dal Consiglio comunale;

**Atteso** che lo schema di bilancio rispetta inoltre i seguenti vincoli e limiti:

- correlazione fra le entrate e le spese vincolate per legge;
- limite della capacità di indebitamento come previsto dall'art.204 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
- destinazione dell'intero importo degli oneri di urbanizzazione alle spese d'investimento;

**Considerato:**

- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione popolare, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;

**Acquisiti pertanto i pareri:**

- del Responsabile del Servizio Finanziario, reso a norma dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- del Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai, Dott.Maurizio Pisu, reso a norma della lettera b) dell'art.239 del Primo citato D.Lgs, entrambi favorevolmente resi, e cosi' uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamate** le proprie deliberazioni:

- n.55 del 15/10/2012, con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2014-2015 e l'elenco annuale per il 2013;
- n.25 del 01/07/2013 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015;
- n.26 del 01/07/2013 con la quale viene approvato il piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione dell'utilizzo delle proprie strutture, ai sensi dell'art.2, commi 594-598, della L. n.244/2007;
- n.28 del 01/07/2013 avente ad oggetto "Manovra correttiva 2013-2015 ( art.6 D.L. n.78 del 31/05/2010 - legge n.122 del 30/07/2010) - Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività";

**Visti** pertanto:

- le tariffe dei servizi comunali e le aliquote dei tributi per l'anno 2013;
- i prospetti del personale e degli oneri di ammortamento dei mutui contratti, aggiornati con i nuovi oneri di competenza per l'esercizio 2013;
- Il Bilancio di previsione 2013;
- Il Bilancio triennale 2013/2015;
- La Relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
- Il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e relativo elenco annuale 2013; uniti e parte integrante del presente atto;

**Dato atto** che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente;

**Ritenuto** pertanto che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale per l'esercizio 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, corredati dagli atti previsti dalla legge;

**Visto** l'art. 174 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 relativo alla stesura del Bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;

**Visti**, altresì, gli artt. 170, 171 e 172 del suddetto Decreto;

**Visto** l'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**Visto** lo Statuto Comunale dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Con** n. voti nove, resi per alzata di mano:

## **Delibera**

- Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati come di seguito elencati:
  - a) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione;
  - b) Le deliberazioni con le quali sono state fissate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
  - c) Prospetto dei trasferimenti erariali;
  - d) Prospetto delle spese finanziate con i proventi di urbanizzazione;
  - e) Prospetto delle indennità spettanti agli amministratori comunali;
  - f) Prospetto dei diritti di segreteria;
  - g) Elenco delle spese correnti a destinazione specifica finanziate da trasferimenti regionali e da altre entrate aventi specifica destinazione;
  - h) Elenco delle spese di investimento e relative fonti di finanziamento;
  - i) Prospetto dei mutui in ammortamento con indicazione delle quote capitali ed interessi;
  - j) Prospetto della spesa del personale di ruolo;
  - k) Quadro di controllo degli equilibri di bilancio;
  - l) Delibera G.C. n. 34 del 26.08.2013 avente ad oggetto “Approvazione schema Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 - Bilancio Pluriennale 2013/2015, Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015”
  - m) Programma triennale opere pubbliche 2013/2015 e relativo elenco annuale 2013”
- Di approvare il Bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2013/2015, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 contenente gli interventi che costituiscono il programma triennale delle opere pubbliche, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, avvisati del deposito del provvedimento in questione, emendamenti al documento contabile approvato con il presente atto;
- Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia pubblicata sul sito web dell'ente per la durata stabilita dalla legge;
- Di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2013 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra di bilancio 2013, le variazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore per l'anno 2013, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'amministrazione;
- Di dichiarare con separata votazione, unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

## IL PRESIDENTE Deplano Gian Basilio

# IL SEGRETARIO COMUNALE

## Dott. Giacomo Mameli

## **PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Cinzia Orazielli

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>16/09/2013</b>	(art. 124 267/2000);	T.U.E.L. n.
---	---	-------------------	-------------------------	-------------

Ussassai 11/09/2013

# IL SEGRETARIO COMUNALE

## Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11/09/2013**

<input type="checkbox"/>	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
<input checked="" type="checkbox"/>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 11/09/2013

# IL SEGRETARIO COMUNALE

## Dott. Giacomo Mameli